



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale*

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO**

Con il presente atto

FRA

Il Direttore Generale, dott. Rocco Pinneri, c.f. PNNRCC72C13L219A

E

Il dirigente scolastico dott.ssa **VILLANI ROBERTA** nata a **ROMA (RM)** il **08/03/1961**, C.F. **VLLRRT61C48H501D**

PREMESSO

Che con D.D.G. n. 867 del 24/08/2021 che è parte integrante del presente contratto, il/la dott./dott.ssa **VILLANI ROBERTA**, incluso/a nella graduatoria generale di merito del concorso, per esami e titoli, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017, è stato/a individuato/a quale destinatario/a della proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo regionale dei dirigenti scolastici del Lazio, a decorrere dal 1° settembre 2021 ai fini giuridici ed economici;

ai sensi dell'art. 10 del CCNL Area V dirigenza scolastica sottoscritto l'11.04.2006 e dell'art. 12 del C.C.N.L. sottoscritto in data 8/07/2019, relativo al personale dirigente dell'Area istruzione e ricerca triennio 2016-2018;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto

Art. 1

Natura e oggetto del contratto

Il/La dott./dott.ssa **VILLANI ROBERTA** è assunto/a in prova in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell'amministrazione scolastica periferica della regione Lazio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° settembre 2021.

Il periodo di formazione e prova sarà disciplinato, ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con decreti ministeriali di cui all'art. 29 del decreto legislativo, n. 165/2001.

Ai sensi dell'art. 17 del bando di concorso il dirigente è tenuto alla permanenza nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza prevista dal presente contratto, costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio. In tali casi sarà fissata dall'amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo esclusivo riferimento all'assunzione in servizio.

Il/La dott./dott.ssa **VILLANI ROBERTA** è tenuto/a a produrre la prescritta documentazione di rito, di cui all'art. 16 del bando di concorso emanato con D.D.G. 1259 del 23/11/2017.



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale*

Art. 2 Trattamento economico

Al Dirigente scolastico dott./dott.ssa **VILLANI ROBERTA** dal 1° settembre 2021 compete il trattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui all'articolo 39 del C.C.N.L. del personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016- 2018, che consta delle voci previste dal suddetto C.C.N.L. e per ciascuna di esse nella misura indicata dallo stesso contratto collettivo:

- a) stipendio tabellare € 45.260,73;
- b) retribuzione di posizione parte fissa € 12.565,11;
- c) retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) nonché gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento;
- d) retribuzione di posizione, così come definita dall'art. 42 del C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, sulla base della graduazione effettuata ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del citato C.C.N.L.;
- e) retribuzione di risultato prevista dall'art. 41, comma c), del C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2016 – 2018.

La Ragioneria Territoriale dello Stato (MEF) – Servizio Stipendi - competente per territorio, è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni contabili.

Art. 3 Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

Il Dirigente scolastico dott./dott.ssa **VILLANI ROBERTA** dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:

- a) di non aver altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) che non sussistono cause di inconfiribilità dell'incarico previste dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare di quelle indicate all'art. 3;
- d) che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l'incarico indicate dal Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- e) che non sussistono cause di incompatibilità ex art. 13, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 4 Risoluzione del contratto

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso; costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale

Art. 5
Foro competente.

Competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Foro del luogo in cui presta servizio il Dirigente scolastico.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione del decreto di conferimento dell'incarico da parte degli organi competenti di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 24/08/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta Villani

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri